



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

*(numerazione in intestazione)*

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.ZETA/CZ099/03/03.c del 31/01/2024, assunta a prot. n.3429 in pari data, con cui la ZETA S.r.l. con sede a Chioggia (VE), in qualità di Capogruppo/Mandataria dell'ATI, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota PRP dei fondali in corrispondenza della banchina Veneto – accosto A9, sita all'interno del bacino del Molo "A" del porto di Venezia, su incarico di Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la nota prot. n.3242, in data 12/01/2024, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver commissionato i lavori di che trattasi alla Società istante;

**VISTA:** la nota prot. n.34856, in data 15/09/2023, con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per un volume totale presunto di circa m<sup>3</sup> 4.700 (quattromilasettecento), ed il successivo conferimento presso "l'Isola delle Tresse";

**VISTA:** l'autorizzazione n.43/2024, in data 13/02/2024, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nel bacino lagunare marittimo di competenza oggetto di interventi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

**VISTO:** il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./i.;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che dal **19 febbraio al 22 marzo 2023**, la ZETA S.r.l. con sede a Chioggia (VE), in qualità di Capogruppo/Mandataria dell'ATI eseguirà, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di escavo a quota PRP dei fondali in corrispondenza

della **banchina Veneto – accosto A9**, sita all'interno del bacino del Molo "A" del porto di Venezia, con l'impiego dei seguenti mezzi navali o altri nella disponibilità della stessa: **MM/NN "ANNAMARIA Z." (CI-3724)**, **"PALMIRO Z." (CI-3873)**, **"COLOMBA C." (CI-54)**, **"NICOLA Z." (CI-3390)**, **"FERNANDO" (CI-3648)**, **"REX II" (CI-3042)**, **"VEGA I" (CI-3346)**, **"ARGENTINO" (CI-3785)** e **"ZETA SURVEY" (CI-3874)**.

## ORDINA

### Articolo 1

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al "rende noto", lo specchio acqueo antistante la **banchina Veneto – accosto A9**, sita nel bacino del Molo "A" del porto di Venezia, per una distanza di metri 30 (trenta) dalla banchina, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori e a quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività di escavo in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

### Articolo 2

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezias](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezias).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

**AREA DI INTERVENTO – BANCHINA VENETO (ACCOSTO A9) - BACINO DEL MOLO “A” DEL PORTO DI VENEZIA**

